

L.R. 25 novembre 1998, n. 41

Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Finalità e obiettivi.

1. La Regione, al fine di realizzare un governo integrato delle politiche del lavoro e delle politiche formative, degli strumenti di gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l'impiego che faciliti l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche in attuazione del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 promuove e coordina iniziative con l'obiettivo di:

- a) favorire l'attuazione del diritto al lavoro;
- b) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini, la qualità del lavoro, nonché lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
- c) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, di fatto limitativi dell'uguaglianza dei cittadini, anche favorendo le pari opportunità tra uomini e donne, nell'inserimento nel mondo del lavoro.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono perseguiti favorendo la collaborazione tra pubblico e privato, ricercando la razionalizzazione delle forme e degli strumenti di intervento, nonché la semplificazione normativa ed amministrativa attraverso la realizzazione di:

- a) iniziative volte a incrementare l'occupazione;
- b) un sistema integrato di servizi per il lavoro;
- c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.

3. L'organizzazione del sistema regionale di gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l'impiego, al fine di perseguire i migliori risultati in termini di qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita occupazionale, si ispira al principio della collaborazione istituzionale tra Regione, province, enti locali e al principio della concertazione.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 2

Azioni e strumenti.

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale ed in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove:

- a) interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione in particolare di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
- b) interventi diretti a realizzare un sistema integrato di orientamento ed a favorire transizioni consapevoli dallo studio al lavoro e nel lavoro;
- c) interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione e della professionalità femminile, in cui la presenza femminile è tradizionalmente meno consistente;
- d) progetti e strumenti per la preselezione al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- e) tirocini e borse lavoro per favorire l'inserimento nel lavoro;
- f) progetti per l'attuazione di lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- g) accesso alla formazione;

- h) aiuti all'occupazione, anche di ordine finanziario;
- i) sistema informativo lavoro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997;
- l) osservatorio del mercato del lavoro e delle professioni;
- m) ogni altro intervento utile per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Alla Regione competono l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività di cui al comma 1, nonché il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con la Unione Europea.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

TITOLO II

Interventi della Regione ed attribuzioni delle funzioni

Art. 3

Programmi ed indirizzi di politiche del lavoro.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, approva il Piano triennale per le politiche del lavoro, in coerenza con le politiche formative ed educative ⁽²⁾.
2. Il Piano triennale per le politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.R. n. 13/2000, individua gli obiettivi strategici, i macro settori di intervento, le azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, i tempi di realizzazione e le risorse economiche della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo ed in raccordo operativo con le attività programmate nell'ambito del sistema integrato della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione (D.A.P.), di cui all'articolo 14 della stessa legge, e in armonia con la programmazione regionale di settore collegata ⁽³⁾.
- 2-bis. Il Piano triennale per le politiche del lavoro individua le azioni e gli obiettivi strategici d'interesse interregionale e regionale e le relative risorse, ivi comprese e fatte salve quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 ⁽⁴⁾.
3. La Giunta regionale adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province nelle materie previste dal decreto legislativo n. 469 del 1997 e dalla presente legge ⁽⁵⁾.
4. La Giunta regionale determina, altresì, gli standard qualitativi e quantitativi per l'erogazione dei servizi previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.
5. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente in attuazione del piano triennale.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 23 luglio 2003, n. 11. Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma, di norma triennale, per le politiche del lavoro e per le politiche formative integrate con quelle dei sistemi educativi in coerenza con le indicazioni contenute nel piano regionale di sviluppo e negli atti di programmazione regionale. Con le medesime modalità il programma può essere modificato ed integrato. In sede di prima applicazione la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il programma triennale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 23 luglio 2003, n. 11. Il testo originario era così formulato: «2. Il programma definisce le politiche in materia di servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, indicando gli obiettivi e le priorità delle politiche, le azioni e gli interventi da realizzare, l'entità e le fonti di finanziamento, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica e monitoraggio. In particolare il programma definisce i criteri ed il riparto dei finanziamenti, nonché le modalità di integrazione fra le politiche del lavoro e le politiche educativo-formative.».

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 23 luglio 2003, n. 11.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, L.R. 23 luglio 2003, n. 11.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 4

Attribuzione di funzioni e compiti alle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al collocamento previste dagli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997, nonché le funzioni di politica attiva del lavoro previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto ⁽⁶⁾.
2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1, assicurandone l'integrazione con le funzioni da esse esercitate in materia di orientamento e formazione professionale.
3. Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del Programma annuale regionale per le politiche attive del lavoro; esse possono dotarsi di un programma provinciale annuale il quale contiene specifiche indicazioni in attuazione della programmazione regionale ^{(7) (8)}.
4. Le province, per la gestione dei servizi per il lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni con i comuni singoli e associati, ai sensi dell'articolo 24 della L. 8 giugno 1990, n. 142.
5. Le province, al fine di migliorare la qualità degli interventi, in relazione alle situazioni e alle esigenze locali o per favorire l'inserimento professionale dei soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni, con qualificate strutture pubbliche o private, anche tramite i centri per l'impiego. In particolare per gli utenti destinatari di prestazioni terapeutiche, assistenziali, educative, formative, ai sensi della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, le convenzioni dovranno essere attivate con i soggetti di cui all'articolo 25 della medesima legge.
6. Le province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione delle parti sociali, istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione tripartita permanente di concertazione per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997 ⁽⁹⁾.
7. Le province stabiliscono la composizione delle commissioni tripartite, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997, prevedendo la partecipazione del consigliere di parità.

⁽⁶⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1548.

⁽⁷⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1548.

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 23 luglio 2003, n. 11. Il testo originario era così formulato: «3. Le province esercitano le funzioni attribuite sulla base di un programma annuale adottato in coerenza con il programma regionale di cui all'articolo 3 e nel rispetto degli atti di indirizzo e degli standard previsti dal medesimo articolo.».

⁽⁹⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1548.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 5

Vigilanza e controllo, potere sostitutivo.

1. Alla Giunta regionale competono le funzioni di vigilanza e di controllo sulle funzioni attribuite alle province.
2. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite alle province a norma della presente legge o con riferimento all'attuazione di programmi comunitari, laddove sono previsti atti obbligatori con scadenze definite, in caso di inerzia o di omissione da parte delle province, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

TITOLO III

Organismi di indirizzo e modalità di concertazione

Art. 6

Commissione regionale tripartita.

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali, è istituita la commissione regionale tripartita come sede concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale. Essa è composta da:

- a) l'assessore regionale competente o suo delegato, che la presiede;
- b) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- c) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
- d) il consigliere di parità di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 25;
- e) n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente in rappresentanza di ciascuna provincia.

1 bis. Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il Direttore generale della Direzione scolastica regionale, il Rettore dell'Università degli studi di Perugia, il Rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia ed i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni ⁽¹⁰⁾.

2. La commissione esercita le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego.

3. La Giunta regionale determina le funzioni e i compiti che, per la loro più efficace gestione, possono essere affidati alle commissioni provinciali tripartite.

4. La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere obbligatorio sugli atti di cui all'articolo 3, comma 3, sul piano di attività dell'Agenzia Umbria Lavoro di cui all'articolo 9 ⁽¹¹⁾. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, la commissione, può invitare rappresentanti del mondo della scuola, dell'università, del volontariato, dell'associazionismo e di altre forze sociali. Nell'ambito della commissione possono essere, inoltre, previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realtà territoriali e settoriali.

5. La commissione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere obbligatorio in merito all'individuazione dei bacini e delle sedi per la distribuzione territoriale dei centri per l'impiego, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 469 del 1997.

6. La commissione formula i criteri per la ricollocazione presso le amministrazioni pubbliche del personale eccedente di cui all'articolo 13.

7. La commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni dei soggetti di cui al comma 1, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza di metà delle designazioni.

8. Il supporto tecnico di segreteria ai lavori della commissione è assicurato dalla Giunta regionale, con proprio personale.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 23 luglio 2003, n. 11.

⁽¹¹⁾ Periodo così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 23 luglio 2003, n. 11.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 7

Comitato di coordinamento istituzionale.

[1. Al fine di rendere effettiva sul territorio l'integrazione fra le politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e le politiche della formazione e dell'istruzione, è istituito il comitato di coordinamento istituzionale. Esso è composto da:

- a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che lo presiede;
- b) i presidenti delle province o loro delegati;
- c) n. 6 componenti designati rispettivamente: n. 4 dall'ANCI regionale e n. 2 dall'UNCCEM.

2. Ai lavori del comitato possono partecipare, in qualità di invitati permanenti, il rettore dell'università degli studi di Perugia, i provveditori agli studi di Perugia e di Terni, i presidenti delle camere di commercio di Perugia e di Terni.
3. Il comitato di coordinamento istituzionale dura in carica tre anni ed è costituito con decreto del presidente della Giunta
4. Il supporto tecnico di segreteria ai lavori del comitato è assicurato dalla Giunta regionale con proprio personale.
5. Il comitato, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime parere obbligatorio sugli atti di cui all'articolo 3 ed in merito all'individuazione dei bacini e delle sedi per la distribuzione territoriale dei centri per l'impiego. Esso esercita, altresì, funzioni di proposta nei confronti della Giunta regionale e degli altri enti, cui sono attribuite le funzioni della presente legge, relativamente allo sviluppo dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative] ⁽¹²⁾.

[\(12\)](#) Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, L.R. 23 luglio 2003, n. 11.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

TITOLO IV

Servizi al lavoro

Art. 8

Centri per l'impiego.

1. Spetta alle province la distribuzione territoriale e la determinazione della sede dei centri per l'impiego sulla base di bacini di utenza da esse determinati. L'istituzione e la gestione dei centri per l'impiego di ambito interprovinciale, è attuata dalle province stesse, d'intesa fra loro.
2. Le province istituiscono i centri entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I Centri per l'impiego svolgono:
 - a) i servizi di collocamento e di quelli ad essi connessi, previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997;
 - b) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alle province in materia di politica attiva del lavoro;
 - c) i servizi di informazione, di orientamento e di consulenza individuale e i servizi rivolti all'incontro della domanda e l'offerta di lavoro;
 - d) i servizi rivolti alla promozione di strumenti che agevolino l'inserimento nel mercato del lavoro e sviluppino nuove imprenditorialità.
4. I servizi di cui al comma 3, sono svolti sulla base di standard qualitativi definiti dalla Giunta regionale. Le funzioni di monitoraggio dei servizi sono effettuate dall'Agenzia Umbria Lavoro, di cui all'articolo 9.
5. Possono, in particolare, essere affidati ai centri per l'impiego la promozione e l'erogazione degli incentivi e degli aiuti all'occupazione, all'autoimpiego, che favoriscono l'accesso alla formazione professionale, ai lavori socialmente utili e di pubblica utilità e a tutte quelle attività rivolte a favorire l'inserimento o il reinserimento in attività lavorative, con particolare riferimento alle fasce deboli.
6. I centri per l'impiego, al fine di garantire la migliore efficacia dei servizi e i migliori raccordi con il mondo del lavoro, nonché la qualificazione dei servizi destinati a facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, devono assicurare gli opportuni collegamenti con le strutture operative delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio, con gli enti bilaterali sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio, con gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli altri soggetti pubblici o privati, in grado di garantire idonei supporti tecnici richiesti dalla particolare natura del servizio, stipulando, a tal fine, apposite convenzioni fermo restando il rispetto dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997.
7. Ciascun centro per l'impiego, in riferimento all'inserimento lavorativo di utenti svantaggiati, opera in stretto raccordo con i servizi di cui all'articolo 25 della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.
8. Le province, nel determinare l'ordinamento dei centri per l'impiego, prevedono di dotarli di autonomia organizzativa, garantendo loro flessibilità e operatività nei limiti dell'assegnazione di specifiche dotazioni finanziarie.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

TITOLO V

L'agenzia per il lavoro

Art. 9

Compiti dell'agenzia.

1. È istituita l'Agenzia Umbria Lavoro - di seguito agenzia - che svolge, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione, le seguenti funzioni:

- a) supporto alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche regionali dell'impiego, della formazione e dei sistemi educativi;
- b) elaborazione e proposte in materia di standard qualitativi criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi per il lavoro;
- c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
- d) gestione del «sistema informativo lavoro», di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e delle banche dati sui servizi per il lavoro, garantendo il collegamento con il sistema informativo nazionale, con quello regionale e con il sistema informativo interno dell'amministrazione regionale, nonché l'omogeneità degli standard informativi;
- e) qualificazione dei servizi di formazione degli operatori, di promozione delle attività e di documentazione, attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico;
- f) l'assistenza alla predisposizione di progetti che prevedono l'utilizzo di lavoratori provenienti da attività di lavoro socialmente utili;
- g) altre funzioni e compiti ad essa demandate dalla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge.

2. L'agenzia progetta, altresì, iniziative dirette alla semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione del mercato del lavoro.

3. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro a supporto delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, l'agenzia svolge funzioni di osservatorio del mercato del lavoro anche raccogliendo ed utilizzando le informazioni e i dati provenienti dal sistema informativo lavoro e garantendo la loro articolazione su base provinciale e sub provinciale. L'agenzia, sulla base delle esigenze di programmazione regionale, svolge attività finalizzate a:

- a) monitorare le tendenze e i mutamenti del mercato del lavoro;
- b) fornire assistenza tecnica per il coordinamento della rilevazione dei dati e delle informazioni;
- c) realizzare studi e ricerche, anche su commessa, su segmenti o particolari aspetti del mercato del lavoro regionale;
- d) predisporre materiali periodici informativi sulle tendenze del mercato del lavoro.

4. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 3, l'agenzia coordina le proprie funzioni con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati in materia di rilevazioni socio-economiche sul mercato del lavoro e può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con l'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali - I.R.R.E.S., con l'università ed altri eventuali organismi di ricerca pubblici e privati. L'agenzia si raccorda con l'attività degli enti bilaterali di cui alla L. 19 luglio 1993, n. 236.

5. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale, l'agenzia formula un piano annuale delle proprie attività specificando il relativo fabbisogno di personale. La Giunta regionale approva il piano, previa acquisizione del parere della commissione regionale tripartita. La Giunta regionale può realizzare, avvalendosi dell'agenzia, iniziative e progetti speciali diretti al raggiungimento delle finalità della presente legge.

6. L'agenzia esercita, anche su richiesta delle province, compiti di assistenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di loro competenza. Le province possono, altresì, avvalersi dell'agenzia per la realizzazione di attività istruttorie e di verifica nell'ambito di procedimenti concernenti la formazione professionale, mediante la stipulazione di apposita convenzione.

7. [L'agenzia può svolgere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 469 del 1997, attività, a titolo oneroso, per privati che ne facciano richiesta] ⁽¹³⁾.

(13) Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, L.R. 23 luglio 2003, n. 11.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 10

Organizzazione dell'agenzia.

1. L'agenzia è ente strumentale regionale dotata di personalità giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, nei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e dagli atti di indirizzo stabiliti dalla Giunta regionale. Ad essa è preposto un direttore nominato dal presidente della giunta, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. Sono organi dell'agenzia: il direttore, il collegio dei revisori dei conti.
3. Lo statuto dell'agenzia viene approvato dalla Giunta regionale.
4. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia, esercita tutti i poteri gestionali, dirige le strutture organizzative, ne nomina i responsabili, risponde dell'andamento e del raggiungimento dei risultati della gestione. Il direttore presenta alla Giunta regionale il piano annuale dell'attività dell'agenzia, il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale della gestione, corredato da una relazione sull'attività svolta. La giunta approva il piano sentita la commissione regionale tripartita.
6. Il direttore è scelto tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere scelto anche fra personale esterno all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale. Qualora la scelta ricada su di un dirigente regionale, si applica l'articolo 29, comma 4 della L.R. 22 aprile 1997, n. 15.
7. L'agenzia si avvale, per il proprio funzionamento di personale regionale assegnato dalla Giunta regionale, su richiesta del direttore. Il direttore, per ulteriori esigenze, può avvalersi di personale comandato da altri enti pubblici o assunto a tempo determinato per esigenze temporanee. Il direttore può, inoltre, attivare collaborazioni professionali per specifiche funzioni progettuali, di studio e di ricerca.
8. Il direttore partecipa alle riunioni della commissione regionale tripartita e del comitato di coordinamento istituzionale.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'agenzia è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
2. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il collegio elegge il presidente a scrutinio segreto tra i membri effettivi.
4. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio, nonché sulla regolarità contabile degli atti, redige una relazione annuale sull'attività complessiva svolta dal collegio e ne cura la trasmissione alla Giunta regionale.
5. Il compenso dei revisori è determinato dalla Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 12

Mezzi finanziari.

1. L'agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento ordinario per il funzionamento dell'agenzia e lo svolgimento delle attività ricomprese nel piano annuale;
- b) finanziamenti specifici per lo svolgimento delle attività ad essa commissionate;
- c) contributi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici, privati, anche ricompresi in programmi e progetti comunitari;
- d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi.

2. Il direttore rendiconta annualmente alla Giunta regionale dell'uso dei mezzi finanziari individuati dal comma 1.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

TITOLO VI

Gestione della mobilità

Art. 13

Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali [\(14\)](#).

1. La Giunta regionale, anche per il tramite della struttura regionale competente, esercita le seguenti funzioni previste dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997:

- a) esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi d integrazione salariale straordinaria;
- b) esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti pubblici, per questi ultimi, le sole procedure eventuali previste dall'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
- c) promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

2. Le funzioni previste dal comma 1, sono esercitate con l'assistenza tecnica dell'agenzia.

[\(14\)](#) Vedi quanto previsto con Delib.G.R. 15 novembre 2000, n. 1328.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 14

Gestione del personale in disponibilità.

1. La tenuta dell'elenco del personale degli enti pubblici in disponibilità, previsto dall'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, è effettuata dall'agenzia. L'agenzia promuove e definisce, anche sulla base di proposte formulate dalla commissione regionale tripartita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni programmi di riqualificazione funzionali alla ricollocazione del personale eccedente.

2. Alle province sono attribuiti i soli compiti di realizzare i programmi di riqualificazione del personale pubblico eccedente al fine delle conseguenti azioni di ricollocazione da parte dell'agenzia presso le altre amministrazioni.

3. La collaborazione con la presidenza del consiglio dei ministri per la riqualificazione professionale e la ricollocazione del personale statale eccedente, prevista dall'articolo 35-bis comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, è assicurata dall'agenzia.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 15

Trasferimento del personale.

1. Il personale dello Stato individuato nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 469 del 1997, è trasferito, con la modalità prevista dalla stessa norma, ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite sulla base della presente legge. Il personale proveniente dalle direzioni provinciali e dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego è trasferito alle province competenti territorialmente; il personale proveniente dalla direzione regionale del lavoro è trasferito alla Regione che potrà utilizzarlo anche presso l'agenzia.
2. Il personale trasferito parteciperà all'attività di riqualificazione e aggiornamento realizzate sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale e finanziati con le apposite risorse trasferite dal ministero del lavoro alla Regione.
3. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli degli enti a cui è trasferito secondo le tabelle di equiparazione stabilite con decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997
4. Il personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 469 del 1997, può essere assegnato all'agenzia e può prestare la propria attività presso le province.
5. La Giunta regionale provvede a trasferire alle province proprio personale necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse conferite dalla presente legge nel rispetto delle norme contrattuali e di quelle della contrattazione decentrata.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 16

Contingente transitorio.

1. La Giunta regionale provvede a prorogare il contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per il personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 469 del 1997 fino al 31 dicembre 1999.
2. Entro e non oltre il 31 dicembre 1999, la Giunta regionale provvede, previa selezione, alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, di pubblico impiego per il personale non dirigenziale, e all'inserimento di detto personale in apposito contingente transitorio ad esaurimento.
3. Le procedure di selezione sono indette ed espletate per le qualifiche dell'ordinamento del comparto Regione-Enti locali corrispondenti a quelle previste dai contratti prorogati, secondo tabelle di corrispondenza da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali.
4. Il personale inserito nel contingente di cui al comma 2, può:
 - a) transitare nel ruolo regionale progressivamente in misura pari al 50 per cento annuo dei posti di corrispondente qualifica vacanti nell'organico regionale;
 - b) transitare nei ruoli delle province per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni ad esse assegnate.
5. Il personale prorogato ai sensi del comma 1, o inserito nel contingente transitorio ad esaurimento, può essere utilizzato sia presso gli uffici regionali, che presso l'agenzia, che presso le province.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 17

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte:

- a) mediante i trasferimenti statali previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 469 del 1997;
 - b) mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale.
-

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 18

Abrogazione di norme.

1. L'articolo 1 della L.R. 1 settembre 1988, n. 40, istitutiva dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, è abrogato.

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Norme generali

Art. 19

Effettivo esercizio delle funzioni.

1. L'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge decorre dall'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
